

TESTO ORIGINARIO

Art. 317 - Concussione.

«Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'art. 314».

RIFORMA DEL 1990 (LEGGE N. 86)

Art. 317- Concussione

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

RIFORMA DEL 2012 (LEGGE N.190)

Art. 317 - Concussione

«Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.».

RIFORMA DEL 2015 (LEGGE N. 69)

Art. 317 - Concussione

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»

Giurisprudenza: art. 317

Cass. pen. n. 38658/2019

Ai fini della configurabilità del **tentativo di concussione**, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie relativa a **sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente**).

(Cassazione penale, sentenza n. 38658 del 19 settembre 2019)

Cass. pen. n. 35901/2017

Nel delitto di concussione, rientra nell'abuso dei poteri da parte del soggetto agente anche **l'atto che, pur formalmente legittimo, sia tuttavia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti**, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui l'abuso è stato individuato nella **minaccia di revoca di deleghe** ad un assessore da parte del Sindaco).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35901 del 20 luglio 2017)

Cass. pen. n. 52378/2016

I reati di **concussione e di corruzione** differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziare la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché differente è anche la posizione del "solvens"; ne consegue che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è violato nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, sia condannato per il reato di concussione.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52378 del 12 dicembre 2016)

Cass. pen. n. 9429/2016

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un **militare della Guardia di Finanza, il quale aveva sistematicamente omesso di pagare consumazioni per sé e per familiari ed amici in alcuni esercizi commerciali, rimarcando la propria qualifica professionale ed alludendo a possibili controlli**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9429 del 7 marzo 2016)

Cass. pen. n. 23019/2015

In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che **non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo**.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23019 del 29 maggio 2015)

Cass. pen. n. 8963/2015

In relazione al delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile **distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita**, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8963 del 27 febbraio 2015)

Cass. pen. n. 25255/2014

Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la penale responsabilità di un **insegnante di scuola il quale aveva prospettato ai propri alunni l'attribuzione di un voto negativo in occasione degli scrutini del trimestre, qualora essi non avessero acquistato un libro di poesie, indicato dal docente medesimo**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25255 del 13 giugno 2014)

Cass. pen. n. 12736/2014

E configurabile il reato di **concussione** quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di **estorsione aggravata** ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12736 del 18 marzo 2014)

Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014

- L'induzione indebita si distingue dalla corruzione in quanto, nella prima, permane la soggezione psicologica dell'*extraneus*, per la relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente di reato. Lo squilibrio si attenua, fino ad annullarsi, giungendo alla parità sinallagmatica, nel caso di ipotesi corruttive per le quali scompare l'elemento della prevaricazione e della suggestione dovuta all'esercizio e all'ostentazione di una funzione pubblica.
- Nei casi c.d. ambigui, quelli che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita, i criteri di valutazione del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto, i dati più qualificanti.
- Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due richiedono una condotta di prevaricazione abusiva del pubblico agente, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'estraneo, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti. Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva, perché presuppone che il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori, mentre la condotta di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., si muove nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri.
- Il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla l. n. 190/2012, è designato dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius", da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; invece, il reato di cui all'art. 319 quater c.p. è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (ma non quando si risolve in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini

decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione. Nei casi cd. ambigui - la cd. zona grigia dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale - gli elementi del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito che, rispettivamente, contraddistinguono in prima battuta gli illeciti in questione, debbono essere valutati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta in unione con gli ulteriori elementi che vi assumono peculiare significato quali, ad esempio, i beni giuridici in gioco, i principi e valori alla base del settore di disciplina, individuati all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto.

Cass. 2305_2014

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Fattispecie relativa ad **un imprenditore costretto, dal sindaco e dall'assessore all'urbanistica di un piccolo comune, a nominare quale "direttore dei lavori" un soggetto a loro vicino - in realtà destinato a funzioni di mero collegamento tra l'impresa e l'amministrazione comunale - per evitare di soggiacere ai continui ricatti ed ostacoli prospettatigli**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2305 del 20 gennaio 2014)

Cass. pen. n. 45970/2013

In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una **condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa**

perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45970 del 15 novembre 2013)

Cass. pen. n. 31957/2013

La riqualificazione, operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato.

—

Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 c.p., antecedente le modifiche apportate dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater c.p., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater c.p. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 c.p.).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31957 del 23 luglio 2013)

Cass. pen. n. 29338/2013

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 c.p., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella **tipologia del danno prospettato**, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'aver un funzionario comunale subordinato il rilascio di una concessione edilizia ad un soggetto che ne aveva titolo all'affidamento di alcuni lavori ad una ditta da lui indicata).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29338 del 9 luglio 2013)

Cass. pen. n. 27807/2013

In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale di **modalità e forme di pressione tali da non lasciare margini alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa**. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse tentativo di concussione il comportamento di un agente di polizia che, recandosi in un'autocarrozzeria, operando un controllo amministrativo e prospettando al titolare il rischio di procedere a contestazioni di gravi infrazioni, cercava di ottenere la restituzione di un'autovettura di un suo conoscente che il carrozziere aveva trattenuto per una controversia con il proprietario).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27807 del 25 giugno 2013)

Cass. pen. n. 26285/2013

A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26285 del 17 giugno 2013)

Cass. pen. n. 21975/2013

I reati di concussione e di indebita induzione di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p. (come rispettivamente sostituito il primo ed inserito il secondo dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012) si distinguono fra loro, in quanto il pubblico agente **nella concussione agisce con modalità o con forme di pressione tali da annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa**, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno

minacciato, laddove, invece, **nella induzione, utilizza modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario, il quale accetta l'imposizione per conseguire un proprio vantaggio.** (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per concussione commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in un'ipotesi in cui l'azione contestata era indifferentemente descritta in termini di costrizione e induzione, perché il giudice di merito provvedesse alla qualificazione giuridica del fatto, e rideterminasse la pena in caso di ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21975 del 22 maggio 2013)

Cass. pen. n. 21701/2013

La successione normativa fra il previgente testo dell'art. 317 cod. pen., quello introdotto dall'art. 1 comma 75 della l. n. 190 del 2012 e quello del nuovo ed autonomo art. 319 quater cod. pen., si colloca all'interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21701 del 21 maggio 2013)

Cass. pen. n. 18372/2013

Integra, anche dopo le modifiche intervenute da parte della legge n. 190 del 2012, il delitto di concussione il comportamento **dell'impiegato provinciale del lavoro**, addetto alla formazione delle graduatorie del collocamento obbligatorio, che **prospetti ad un invalido civile, in termini subdolamente vaghi, gravi rischi e difficoltà di ottenere un lavoro** quale appartenente ad una categoria protetta, laddove tale prospettazione sia accompagnata dalla **pretesa di prestazioni sessuali** quali compenso per il suo interessamento.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18372 del 22 aprile 2013)

Cass. pen. n. 17593/2013

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato in un connotato di natura psicologica, quale la minore o maggiore valenza coercitiva della condotta dell'agente

pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioè nella conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'avere il **pubblico ufficiale, per farsi dare dal privato una somma di denaro, prospettato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla legge, in particolare paventando il rischio di ritardi e/o difficoltà nell'esecuzione di lavori, richiedenti un preventivo assenso amministrativo**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17593 del 17 aprile 2013)

Cass. pen. n. 13047/2013

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la minaccia, di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater c.p., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità prospetti, con comportamenti di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi o sfavorevoli. (Nella specie, la Corte ha qualificato come **induzione indebita, ex art. 319 quater c.p., la condotta di un sottufficiale della guardia di finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, aveva prospettato al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto promettere una consistente somma di danaro**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13047 del 21 marzo 2013)

Cass. pen. n. 11944/2013

La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater c.p., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto.

–

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11944 del 14 marzo 2013)

Cass. pen. n. 11942/2013

Integra il delitto di concussione la minaccia del pubblico ufficiale affinché un privato, per evitare un danno prospettato, commetta una truffa, promettendo di versare il relativo profitto al pubblico ufficiale medesimo. (Fattispecie nella quale un **appartenente alla polizia di Stato, minacciando il titolare di poligono di tiro di non rinnovargli la convenzione per i tiri, faceva risultare per ogni esercitazione un numero di agenti superiore a quelli effettivamente impegnati e si faceva poi consegnare le somme per le esercitazioni mai effettuate**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11942 del 14 marzo 2013)

Cass. pen. n. 10891/2013

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, nella sua interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello "spatium deliberandi", idonea a determinare quest'ultimo a promettere o dare un'indebita utilità. (Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con la p.a., si faceva consegnare un fax).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10891 del 7 marzo 2013)

Cass. pen. n. 7495/2013

In tema di concussione, integra il requisito della costrizione - che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 - qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7495 del 15 febbraio 2013)

Cass. pen. n. 6578/2013

La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di una minaccia ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura la condotta di costrizione, che integra l'elemento oggettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., nel testo come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012. (Nella specie, la Corte ha confermato la concussione con riferimento ad una richiesta avanzata da un vigile urbano ad un minore di versare una somma di denaro, pari a cinquanta euro, per omettere la verbalizzazione di una violazione al codice della strada, comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga maggiore).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6578 del 11 febbraio 2013)

Cass. pen. n. 1265/2013

Integra il delitto di concussione la condotta dell'agente di polizia stradale che, prospettando al conducente di un'autovettura, in sede di contestazione di un'infrazione al codice della strada, il possibile ritiro della patente, anche in assenza dei presupposti di fatto per applicare una tale sanzione, si fa consegnare una somma di denaro.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1265 del 10 gennaio 2013)

Cass. pen. n. 20914/2012

In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20914 del 30 maggio 2012)

Cass. pen. n. 15946/2012

Integra il delitto di tentata concussione la condotta del veterinario di una ASL che, procedendo ad una ispezione di una mensa scolastica, tenti di indurre, anche paventando la possibilità di ulteriori futuri controlli, i dipendenti dell'istituto scolastico ad acquistare prodotti igienico sanitari, da usarsi nella mensa medesima, da una ditta intestata al figlio, con ciò integrandosi l'indebito uso dei propri poteri, rappresentato dalla sovrapposizione di una privata utilità nell'esercizio di pubbliche funzioni.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15946 del 26 aprile 2012)

Cass. pen. n. 48764/2011

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, è irrilevante che il soggetto passivo sia costretto o indotto a procurare l'utilità indebita al pubblico ufficiale attraverso un "facere" o un "non facere". (Fattispecie in cui il titolare di un esercizio pubblico è stato costretto da un pubblico ufficiale ad esercitare il suo diritto di recesso, non assumendo come dipendente una lavoratrice in prova).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48764 del 30 dicembre 2011)

Cass. pen. n. 38164/2011

Integra il delitto di concussione, e non quello di millantato credito aggravato ex art. 61, n. 9, c.p., la condotta posta in essere da un ispettore di polizia municipale addetto ad una sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica, il quale, abusando della propria qualità, induca taluni dei potenziali indagati nell'ambito di un procedimento penale per opere edilizie abusive a consegnargli delle somme di danaro per assicurare la mancata emersione delle infrazioni rilevate ed evitare conseguenze dannose alla loro attività professionale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38164 del 24 ottobre 2011)

Cass. pen. n. 34106/2011

Integra il tentativo di concussione per induzione la condotta dell'ufficiale giudiziario il quale, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vittima per eseguire un pignoramento

mobiliare, solleciti la stessa a dargli o promettergli delle prestazioni sessuali prospettandole la possibilità di una più favorevole valutazione dei beni da sottoporre all'esecuzione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34106 del 15 settembre 2011)

Cass. pen. n. 27444/2011

In tema di concussione, l'avverbio "indebitamente" utilizzato nell'art. 317 c.p. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che integrasse il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, alternando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27444 del 13 luglio 2011)

Cass. pen. n. 25694/2011

Le nozioni di abuso e induzione nella fattispecie di concessione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, si ché l'induzione che assume rilievo è quella commessa mediante inganno o persuasione e questi ultimi devono essere espressione dell'abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell'incidenza sulla psiche della vittima.

—

Non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o d induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva qualificato come concussione, piuttosto che corruzione, la mera richiesta di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in forza di una generalizzata e notoria prassi in tal senso invalsa in un determinato settore della P.A.).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25694 del 28 giugno 2011)

Cass. pen. n. 16335/2011

In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale" qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione del reato di corruzione nella condotta di un privato che aveva promesso all'impiegato di un ufficio anagrafe una somma di denaro per agevolare il rilascio di un certificato di residenza).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16335 del 26 aprile 2011)

Cass. pen. n. 8894/2011

Integra il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre la vittima ad estinguere una posizione debitoria propria o di un terzo cui egli sia interessato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8894 del 7 marzo 2011)

Cass. pen. n. 45034/2010

La fattispecie di concussione con abuso di poteri può essere realizzata in astratto anche mediante il compimento di un atto formalmente legittimo, ma qualora, in concreto, sia contestato di aver posto in essere un atto illecito, la circostanza costituisce un elemento essenziale della condotta incriminata che deve formare oggetto di specifica dimostrazione, non potendo il giudice limitarsi, nel motivare la sentenza di condanna, ad invocare l'irrilevanza della natura dell'atto.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45034 del 22 dicembre 2010)

Cass. pen. n. 17234/2010

Integra il reato di concussione la condotta del primario di un ente ospedaliero, che prospettando ai pazienti, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, le possibilità di un intervento "intra moenia" con scelta dell'equipe chirurgica di fiducia, ovvero

di un intervento da lui personalmente condotto secondo il regime ospedaliero gratuito, li induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, facendo figurare, contrariamente al vero, che tale dazione di denaro costituiva un'iniziativa spontanea delle persone operate in favore di opere di beneficenza.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17234 del 6 maggio 2010)

Cass. pen. n. 40518/2009

Integra un'ipotesi di concussione tentata, e non consumata, l'abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale con induzione della vittima a promettergli la corresponsione di una somma di denaro, quando non vi sia stata da parte del soggetto passivo alcuna dazione, né una chiara ed inequivoca promessa di denaro, ma solo un comportamento di non espresso rifiuto, ovvero l'allegazione di una indisponibilità finanziaria. (Fattispecie relativa a più richieste di rimborso spese asseritamente effettuate da un maresciallo dei carabinieri in favore del padre delle vittime, e derivanti da una trasferta eseguita per un colloquio a fini investigativi e dall'anticipazione di somme per una presunta attività corruttiva finalizzata ad ottenere il rinnovo di un passaporto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40518 del 19 ottobre 2009)

Cass. pen. n. 30764/2009

Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico. (Fattispecie relativa a prestazioni sessuali richieste da un insegnante ad alcune studentesse, in cambio di agevolazioni nelle relative interrogazioni).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30764 del 23 luglio 2009)

Cass. pen. n. 15690/2009

Integra il delitto di concussione la condotta dell'imprenditore edile autorizzato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia convenzionata, che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito

nell'apposita graduatoria, di una somma maggiore di quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie o varianti con lo stesso concordate, quand'anche l'abuso dell'incarico pubblico si inserisca all'interno di una prassi diffusa sul territorio, che il privato subisce nel contesto di una comunicazione resa più semplice e spedita per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate".

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15690 del 14 aprile 2009)

Cass. pen. n. 9528/2009

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di "utilità", dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione.

–

In tema di concussione, la circostanza che l'atto oggetto di mercimonio da parte del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario ai doveri d'ufficio non comporta di per sé il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione, neppure quando il soggetto passivo versi già in una situazione di illiceità e sia consapevole dell'illegittimità dell'atto, dovendosi ritenere sussistente il delitto di concussione quando la posizione di preminenza prevaricatrice del pubblico ufficiale abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri del primo. (Fattispecie relativa all'induzione di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, commessa mediante l'abuso della qualità e dei poteri di assistenti della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio stranieri di una Questura).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9528 del 3 marzo 2009)

Cass. pen. n. 3869/2009

Commette il reato di concussione il primario di un reparto di un pubblico ospedale che, pur non facendo parte della commissione giudicatrice di un concorso bandito per la copertura di posti di organico del reparto stesso, utilizzi illecitamente la sua qualità per influire sull'esito dell'esame, inducendo un aspirante ai posti banditi a rinunciare alla partecipazione al concorso.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3869 del 28 gennaio 2009)

Cass. pen. n. 506/2009

È configurabile il concorso nel reato di concussione anche nei confronti di chi si ponga come tramite di una proposta concussiva nei confronti della vittima nella piena consapevolezza di tutte le circostanze del fatto.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 506 del 9 gennaio 2009)

Cass. pen. n. 45276/2008

Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale", se la condotta costringitiva o induttiva può essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti, ciò non vuol dire che possa prescindersi da uno specifico e ben individuato comportamento costringitivo o induttivo del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di concussione nella condotta persecutoria posta in essere da un agente di P.S. nei confronti di un autotrasportatore, senza peraltro indicare uno specifico atto vessatorio volto ad ottenere indebiti vantaggi).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45276 del 4 dicembre 2008)

Cass. pen. n. 42795/2008

Risponde del delitto di concorso in concussione l'estraneo, libero professionista, che non si limiti a farsi portavoce presso la vittima, sua cliente, della richiesta di denaro e a rappresentare le possibili conseguenze negative degli accertamenti, nella specie fiscali, che il pubblico ufficiale richiedente potrebbe svolgere in danno, ma si attivi per il buon esito dell'illecita operazione, da un lato assicurando al pubblico ufficiale la minore esposizione possibile nel rapporto con la vittima, dall'altro, offrendosi di anticipare, per conto della vittima, l'esborso della somma di denaro richiestale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42795 del 17 novembre 2008)

Cass. pen. n. 18732/2008

Risponde del reato di concussione, e non di quelli previsti dagli artt. 228 e 229 L.F., il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 198 L.F., che, abusando della sua qualità

di pubblico ufficiale, induca l'acquirente dei beni compresi nella liquidazione a rilasciargli indebitamente una fattura di importo inferiore al prezzo effettivamente pagato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18732 del 8 maggio 2008)

Cass. pen. n. 45993/2007

In relazione al delitto di concussione, l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente e la conseguente costrizione od induzione del soggetto passivo a dare od a promettere denaro od altra utilità prescinde totalmente dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, atteso che il requisito oggettivo del reato in questione può essere integrato anche attraverso un atto di ufficio doveroso compiuto in maniera antidoverosa, il che si verifica allorché, tale atto sia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, custode giudiziario, recatosi sul posto ove si trovavano alcuni beni pignorati per procedere alla loro rimozione, aveva accordato una proroga al debitore, acconsentendo a lasciare i predetti beni presso il domicilio di quest'ultimo, previa corresponsione di un modesto compenso quale contropartita del favore).

—

Per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo né al soggetto che prende l'iniziativa né alla composizione dei contrapposti interessi in un «accordo» bensì unicamente alla sussistenza o meno di uno stato di soggezione in cui venga a trovarsi il privato, che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi raggiunto nel c.d. «accordo» per integrare il suddetto stato di soggezione è sufficiente che il privato si sia determinato alla dazione ovvero all'accordo per evitare un maggior danno, anche in difetto di uno stato di timore psicologico verso il pubblico ufficiale.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45993 del 10 dicembre 2007)

Cass. pen. n. 37077/2007

È configurabile il tentativo di concussione nella condotta del controllore di un pubblico servizio di trasporto, il quale, sorpreso un viaggiatore privo del biglietto di viaggio, lo solleciti a versargli brevi manu una somma di danaro per evitare la formale contestazione della contravvenzione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37077 del 8 ottobre 2007)

Cass. pen. n. 31689/2007

Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31689 del 2 agosto 2007)

GIURISPRUDENZA – ART. 319 *quater*

Cass. pen. n. 44596/2019

I reati di **induzione indebita** ex art. 319-*quater* cod. pen. e di **truffa aggravata** commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, laddove, invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrativa del reato di truffa aggravata la condotta del custode del cimitero il quale, in concorso con l'impiegato addetto alle esumazioni, dopo l'esecuzione delle stesse, induceva i familiari del defunto a corrispondere somme di danaro non dovute, tacendo della gratuità del servizio).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44596 del 31 ottobre 2019)

Cass. pen. n. 36827/2019

Integra il delitto di induzione indebita ex art. 319-*quater* cod. pen. la condotta di un **appartenente alle forze dell'ordine che riceva prestazioni sessuali gratuite da prostitute extracomunitarie in cambio della rivelazione di notizie riservate** relative ad un procedimento penale a loro carico e dell'aiuto a sottrarsi alle investigazioni.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36827 del 2 settembre 2019)

Cass. pen. n. 27723/2018

Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen., è **sufficiente la promessa di denaro o altra utilità** fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27723 del 15 giugno 2018)

Cass. pen. n. 17988/2018

In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso. (Fattispecie in tema di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen.).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17988 del 20 aprile 2018)

Cass. pen. n. 6741/2018

Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609 bis cod. pen., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda. (Fattispecie di **atti sessuali commessi da un componente della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di extracomunitari** richiedenti asilo politico).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6741 del 12 febbraio 2018)

Cass. pen. n. 53436/2016

Il reato di **induzione indebita** a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), è **configurabile anche in presenza di una condotta ingannevole del soggetto investito di qualifica pubblicistica nei confronti del privato, quando essa sia finalizzata alla falsa rappresentazione non della doverosità della promessa o della dazione** (nella quale ipotesi potrebbe configurarsi il reato di truffa), ma a quella dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto perché il privato possa convincersi della convenienza per lui di addivenire a detta promessa o dazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che desse luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata anziché di quella del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità il fatto che il pubblico ufficiale, appartenente alla **guardia di Finanza, avesse prospettato al privato l'avvenuta rilevazione di una grave infrazione fiscale, in realtà inesistente**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 53436 del 16 dicembre 2016)

Cass. pen. n. 50809/2016

Correttamente viene ritenuto ravvisabile il reato di cui all'art. 319 quater c.p. e non quello di cui all'art. 317 c.p. qualora il pubblico ufficiale solleciti la dazione di danaro o altra utilità in cambio di una condotta dalla quale anche il privato, cui detta sollecitazione venga rivolta, possa trarre vantaggio (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui il pubblico ufficiale, **funzionario dell'agenzia delle entrate, aveva prospettato al privato, come contropartita della sua adesione alla richiesta di danaro, il differimento di accertamenti fiscali** che sarebbero stati comunque inevitabili, attesa la tipologia dell'azienda di cui il medesimo privato era titolare).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50809 del 30 novembre 2016)

Cass. pen. n. 35271/2016

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di tentativo l'ipotesi in cui il soggetto passivo **aveva denunciato la richiesta di denaro formulata dal pubblico ufficiale, consentendo anche la registrazione del colloquio nel corso del quale la richiesta veniva reiterata**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35271 del 22 agosto 2016)

Cass. pen. n. 32594/2015

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta l. n. 190 - della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita le condotte di **un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona**; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32594 del 24 luglio 2015)

Cass. pen. n. 6056/2015

La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un **carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di far fallire l'impresa**, di arrestarlo o comunque di determinargli conseguenze gravemente pregiudizievoli a seguito della morte presso un cantiere di un lavoratore irregolarmente occupato, ma deceduto per cause naturali, ed aveva poi condizionato il corso delle indagini in favore del soggetto minacciato).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6056 del 10 febbraio 2015)

Cass. pen. n. 12228/2014

Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014)

Cass. pen. n. 28431/2013

La concussione per costrizione, quale ora prevista come unica figura di concussione dall'art. 317 c.p., a seguito della creazione della nuova figura di reato di cui all'art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), nella quale è stata trasfusa l'ipotesi della concussione per induzione, originariamente compresa nelle previsioni del citato art. 317 c.p., deve ritenersi ravvisabile ogni qual volta il pubblico ufficiale ponga in essere condotte di minaccia o intimidazione, quali concretizzatisi, in genere, nella prospettazione di un male ingiusto che vada ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, mettendolo di fronte ad una drammatica alternativa e determinandolo, in tal modo, ad effettuare la dazione o la promessa indebite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata riconosciuta la sussistenza della **concussione** per costrizione in un caso in cui l'agente, **impiegato presso un'agenzia delle entrate, aveva ottenuto la indebita dazione di danaro a fronte della minaccia di una "persecuzione fiscale" alla quale, altrimenti, il soggetto passivo avrebbe potuto essere sottoposto, sulla base di un esposto anonimo** relativo ad asserite inadempienze fiscali di cui egli si sarebbe reso responsabile).

—

Le condotte di costrizione e di induzione - che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 - non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità; in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, l'induzione, invece, in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e frodolenza. (In applicazione del principio, la Corte ha

ritenuto integrato il delitto di concussione nei confronti di un impiegato dell'agenzia delle entrate che, prospettando al titolare di un'attività commerciale la sottoposizione a controlli fiscali prolungati nel tempo, si era fatto consegnare una somma di denaro).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28431 del 1 luglio 2013)

Cass. pen. n. 28412/2013

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, **attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori**, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28412 del 1 luglio 2013)

Cass. pen. n. 21192/2013

Integra la condotta tipica del delitto di induzione indebita prevista dall'art. 319 quater c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, la coazione psicologica, non ricollegabile ad una minaccia, né esplicita né implicita, che derivi dal timore di un ritardo nell'emanazione di un atto discrezionale collegato ad un abuso della qualità di pubblico ufficiale consistente, in particolare, nella deviazione delle regole di correttezza proprie dell'esercizio della pubblica funzione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21192 del 17 maggio 2013)

Cass. pen. n. 20428/2013

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un

significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per tentata concussione di un **agente di polizia che, avendo mostrato ad una prostituta, straniera e priva di permesso di soggiorno, il proprio tesserino, pretendeva che essa salisse in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale**, prospettando tale soluzione come il modo "per non crearle problemi").

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20428 del 13 maggio 2013)

Cass. pen. n. 17943/2013

Sussiste il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, quando la minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si caratterizza per la **prospettazione al privato di un danno giusto**, in quanto conforme alla legge o alla particolare disciplina del settore, di guisa che il **privato finisca per aderire alla pretesa intimidatoria** del soggetto agente **per conseguire**, in tutto o in parte ovvero in forma diretta o indiretta, **un suo personale beneficio o vantaggio**. (conf. sent. n. 17944 del 2013, n.m.).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17943 del 18 aprile 2013)

Cass. pen. n. 17285/2013

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, pur prevedendo la punibilità di due soggetti, non integra un reato bilaterale, in quanto le due condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi, almeno idealmente, diversi. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la continuità normativa fra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 quater cod. pen e quella del precedente art. 317 cod. pen., in quanto il pubblico agente risponde attualmente per la medesima condotta, anche naturalisticamente considerata, punita in precedenza dalla norma incriminatrice della concussione).

–

La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un

pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una **richiesta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ad istruire una pratica per l'ottenimento di contributi comunitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento dell'istanza**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17285 del 15 aprile 2013)

Cass. pen. n. 16566/2013

La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus publicae potestatis") che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induce il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16566 del 12 aprile 2013)

Cass. pen. n. 16154/2013

Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p., come introdotto dall'articolo 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo.

–

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore

dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l'indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16154 del 8 aprile 2013)

Cass. pen. n. 13047/2013

È **consumato** il delitto di indebita induzione, di cui all'art. 319 quater c.p., quando **dopo aver promesso il pagamento di una somma di denaro, si sollecita l'intervento della polizia giudiziaria affinché l'effettiva dazione avvenga sotto il controllo della stessa.**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13047 del 21 marzo 2013)

Cass. pen. n. 12388/2013

La fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione, essendo stata, nella nuova norma, descritta in termini identici la condotta del pubblico ufficiale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12388 del 15 marzo 2013)

Cass. pen. n. 11794/2013

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11794 del 12 marzo 2013)

Cass. pen. n. 11792/2013

La fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11792 del 12 marzo 2013)

Cass. pen. n. 8695/2013

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, **attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori**, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8695 del 21 febbraio 2013)

Cass. pen. n. 7495/2013

L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, **la Corte ha evidenziato che la prospettiva di un male che non si palesa come ingiusto per chi lo subisce giustifica la punizione del soggetto indotto**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7495 del 15 febbraio 2013)

Cass. pen. n. 16154/2003

Il reato previsto dall'art. 319 quater c.p., introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (induzione indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a

dare o promettere utilità), richiede, al pari di quello previsto dall'art. 317 c.p. (concussione), tanto nella formulazione introdotta dalla stessa legge n. 190/2012 quanto in quella preesistente, che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia agito con abuso della sua qualità o dei suoi poteri e quindi profittando, quali che siano le specifiche modalità della condotta, dello stato di difficoltà e di soggezione in cui si trova il privato; condizione, questa, in difetto della quale, può ravvisarsi soltanto il reato di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 322, commi terzo e quarto, c. p., qualora vi sia stata una sollecitazione non accolta, ovvero quello di corruzione, qualora la sollecitazione sia stata invece accolta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui l'imputato, all'esito del giudizio di merito, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 317 c.p., nella formulazione all'epoca vigente, perché, con abuso della sua qualità di **funzionario dell'azienda municipalizzata di distribuzione dell'acqua potabile, aveva indotto un utente a versargli una somma di danaro in cambio della riduzione dell'importo di una bolletta che allo stesso utente era apparsa esosa** e tale da metterlo in difficoltà, ha ritenuto che fosse, nella fattispecie, applicabile, la nuova figura di reato prevista dall'art. 319 quater c.p., sussistendo, sulla base della suindicata interpretazione, anche il requisito della c.d. "continuità normativa").

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16154 del 8 aprile 2003)